



Consiglio Regionale della Campania  
Italia dei Valori

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 434/V.M. LEB. RA

Prot. n. 92/06

Napoli li 24/11/06

**Al Presidente  
della Giunta Regionale della Campania  
On. Antonio Bassolino  
SEDE**

**All'Assessore all'Ambiente Ciclo Integrato delle Acque,  
Difesa del Suolo, Parchi e Riserve Naturali  
Protezione Civile  
Della Giunta Regionale della Campania  
On. Luigi Nocera  
SEDE**



**Al Vice Presidente della Giunta Regionale  
On. Valiante Antonio  
SEDE**

**All'Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive  
della Giunta Regionale  
On. Cozzolino Andrea**

Napoli, li 21 Novembre 2006

**INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA** XXXXXXXXXX

**ai sensi degli artt. 75 e 76 del Regolamento di Consiglio Regionale**

Sen. De Carol  
24/11/06



Consiglio Regionale della Campania

Il sottoscritto On. Francesco Manzi Consigliere Regionale del Gruppo dell'IDV

**PREMESSO**

CHE nel mese di Ottobre i Consorzi di Bonifica per il tramite della società concessionaria del servizio di riscossione hanno chiesto notificando cartelle esattoriali il pagamento del contributo consortile per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 a tutti quei cittadini, e a volte non solo a quelli, i cui immobili ricadrebbero nel perimetro del comprensorio consortile.

CHE tali richieste di pagamento appaiono alla luce del dato normativo regionale e nazionale vigente illegittime per le ragioni e considerazioni che seguono.

CHE i cittadini a cui sono state inoltrate le cartelle di pagamento del contributo consortile pagano già da anni e precisamente dal 1997 la tariffa del servizio idrico integrato così come istituita dalla legge Galli n°36/94 che comprende la quota per il servizio della fognatura.

**CONSIDERATO**

CHE sulla materia si sono succedute diverse novazioni normative che brevemente passiamo ad esporre.

CHE la Regione Campania con legge n°4 del 25.02.2003 nel testo originario prevedeva all'art.13 comma 3° che : *“Gli utenti tenuti all'obbligo di pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, ai sensi della legge n. 36/1994, articolo 14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque meteoriche fermo restando gli altri obblighi contributivi ove dovuti per bonifica integrale.».*

CHE successivamente il legislatore regionale, resosi forse conto della duplicazione del tributo e del permanere dello stesso a carico dei cittadini che già pagavano il servizio idrico integrato, ha messo mano al citato articolo 13 comma 3° della L.R. 4/2003 che è stato così sostituito dall'art. 11, comma 1, L.R. 29 dicembre 2005, n. 24, nei termini che seguono: *“Non hanno l'obbligo del pagamento del contributo di cui al comma 2 i proprietari di immobili assoggettati*



Consiglio Regionale della Campania

***alla tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della quota per il servizio di pubblica fognatura”***

CHE tale esplicita esenzione dal pagamento del contributo consortile ai sensi del comma 8° dell'art.13 comma 3° della L.R. 4/2003 “... decorre dal 1° gennaio 2002.”

### **TENUTO CONTO**

CHE, quindi, alla luce di quanto detto, intenzione del legislatore è stata quella di voler eliminare l'obbligo per i cittadini al pagamento del contributo consortile non trovando lo stesso più alcuna giustificazione, neanche qualora fosse richiesto in ragione di una presunta e non specifica bonifica integrale.

CHE la conferma di ciò è riscontrabile nell'art. 12 comma 3° della L.R. 4/2003 dove è previsto che dalla determinazione delle spese di esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, sono comunque escluse le opere di carattere civile-infrastrutturale consegnate ai comuni, alle province ed alle Comunità montane, nonché l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, i cui oneri di manutenzione e gestione sono a carico della Regione. Ciò significa che neppure per le spese di esercizio e manutenzione delle opere di c.d. bonifica integrale, rientrando le stesse tra quelle di carattere civile-infrastrutturale, è possibile richiedere il pagamento ai cittadini del contributo di bonifica.

CHE ai sensi dell'art.155 comma 3° del D.L.vo 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente) è prescritto che gli utenti tenuti al versamento della tariffa idrica integrata sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti pubblici.

### **PERTANTO IN VIRTU' DI QUANTO ESPOSTO E CONSIDERATO**

#### **INTERROGA**

Il Presidente della Giunta Regionale Campania e l'Assessore competente al ramo per conoscere:

1) che sia specificata la ragione per la quale, nonostante le esenzioni esplicite dal pagamento del contributo consortile a partire dall'anno 2002, i Consorzi di Bonifica chiedono attraverso la



*Consiglio Regionale della Campania*

riscossione coattiva il pagamento del contributo consortile per gli anni 2002 -2003 -2004 – 2005 che allo stato, per le ragioni sopra evidenziate, costituisce una ingiusta e illegittima duplicazione di tributi per il medesimo servizio quale è lo scolo delle acque, per il quale il cittadino è già chiamato a contribuire con la tariffa del servizio idrico integrato.

2) che sia specificato per quale ragione ed in base a quale supporto normativo i Consorzi di Bonifica ancora oggi tentano di giustificare la richiesta del contributo consortile in ragione ad una non identificata e non identificabile generica bonifica integrale tenuto conto che dalla determinazione delle spese di esercizio e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica, sono comunque escluse le opere di carattere civile-infrastrutturale consegnate ai comuni, alle province ed alle Comunità montane, nonché l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica dichiarate di preminente interesse regionale, i cui oneri di manutenzione e gestione sono a carico della Regione.

3) Che sia inoltre specificata la ragione per la quale i Consorzi di Bonifica non hanno ancora provveduto, ai sensi dell'art. 13 comma 1° L.R. 4/2003 ed in applicazione della legge n. 36/1994, articolo 27, comma 3, al censimento degli scarichi nei canali consortili, censimento che avrebbero dovuto portare a termine nei sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale n°4/2003. Tale ultima richiesta è giustificata e pertinente in quanto i soggetti tenuti al pagamento del contributo consortile sono solo coloro che in proporzione al beneficio ottenuto utilizzano canali consortili come recapito di scarichi.

**Si chiede risposta scritta con urgenza anche in ragione della circostanza che nonostante le sollevate ragioni di illegittimità i Consorzi di Bonifica per il tramite dei concessionari di riscossione stanno provvedendo alla riscossione coattiva del contributo consortile.**

**On. Francesco Manzi**  
